

## VII - Tariffe -

a - Clausola facoltativa da apporre alle polizze di forma Mistà per il pagamento del capitale in caso di premorienza dell'assicurato -

Il Direttore Generale comunica che per i contratti a forma Mistà ordinaria è stata recentemente applicata in alcuni casi una clausola speciale concernente il pagamento del capitale garantito in caso di premorienza dell'assicurato.

In virtù di questa clausola, in caso di decesso dell'assicurato durante lo svolgimento del contratto, viene corrisposta immediatamente agli eredi la differenza tra la somma assicurata ed il valore scontato della stessa all'epoca del decesso.

L'assicurazione Mistà viene così seicsta in una assicurazione a Termine fisso ed in una assicurazione Temporanea in caso di morte decrescente.

La predetta clausola è stata recentemente introdotta dalla Compagnia S. di Torino nel mentre l'I. N. I. l'aveva ancora accordata in precedenza su richiesta dell'Agenzia di No.